

Codice A1805B

D.D. 10 giugno 2021, n. 1647

Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale ex art. 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. inerente al progetto "Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO)", presentato dalla società Edil Samar S.r.l. - Espressione dell'osservazione unitaria regionale.



ATTO DD 1647/A1805B/2021

DEL 10/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale ex art. 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. inerente al progetto “Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO)”, presentato dalla società Edil Samar S.r.l. – Espressione dell'osservazione unitaria regionale.

Premesso che:

in data 28/04/2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, ai sensi dell'art. 19, c.3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione relativa all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, inerente al progetto “Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO)”, presentato dalla società Edil Samar S.r.l.;

il progetto consiste nella ricostruzione della traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica (ex Cima) i cui ruderi, in stato di abbandono, sono a tutt'oggi presenti nel tratto di fiume a valle dell'abitato di Ivrea, località Torre Balfredo; in particolare vengono proposte alcune varianti al progetto, che ha ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale con il Decreto Ministeriale n. DEC DSA n°1432 del 29/12/2005 e successiva concessione di derivazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 461-21990/2014 dalla Provincia di Torino; le varianti sono connesse agli approfondimenti geologico-geotecnici ed idrologici eseguiti nonché alle mutate condizioni economiche per l'esercizio di tali categorie di impianti;

il progetto prevede la demolizione dei ruderi dell'impianto preesistente e la ricostruzione, nel medesimo punto, di una nuova opera di sbarramento trasversale, caratterizzata da maggiore snellezza, nonché delle opere connesse alla realizzazione dell'impianto idroelettrico nel suo insieme (difese spondali mediante l'esecuzione di sopralzi arginali, realizzati in adiacenza alle sponde esistenti, realizzazione di una scala di risalita dell'ittiofauna, in sponda destra, sfruttando l'alveo di un ramo relitto della Dora Baltea già utilizzato come canale di derivazione della prima opera di

presa, elettrodotto MT in cavo interrato);

in particolare le modifiche al progetto originario e alle opere compensative proposte prevedono:

- aggiornamento in riduzione dei parametri concessori;
- sostituzione delle paratoie a settore con n. 6 paratoie piane;
- spostamento del fabbricato della centrale di produzione in sponda sinistra idrografica;
- modifica alla viabilità di accesso al fabbricato di centrale;
- modifiche architettoniche all'edificio di centrale;
- realizzazione delle sistemazioni spondali in terra con parziale eliminazione del rivestimento in massi ciclopici;
- aggiornamento tracciato scala pesci;
- aggiornamento tracciato linea elettrica.

Premesso inoltre che:

nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza statale, la Regione, in base a quanto stabilito dall'accordo di cui alla d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010, esprime le proprie osservazioni a conclusione di apposita istruttoria, finalizzata all'espressione unitaria e coordinata delle osservazioni regionali e di quelle pervenute dai soggetti istituzionali territorialmente interessati e dal pubblico, condotta dal proprio Organo tecnico in materia di VIA, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, entro i termini di cui all'art. 19, c. 4, del d. Lgs. 152/2006.

Preso atto che:

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, Energia e Territorio, Competitività del Sistema Regionale, Agricoltura e Cibo, Sanità e Welfare; la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 1200/A1800A/2021 del 10/05/2021, ha delegato la responsabilità dell'endoprocedimento regionale al Responsabile del Settore Difesa del Suolo.

Dato atto che:

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata indetta, con nota prot. n. 21853/A1805B del 07/05/2021, una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti della d.g.r. n. 53-13549 del 16/03/2010;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico e della conferenza di servizi in sede istruttoria, di seguito elencati:

- nota prot. n. 24790/A1813B del 26/05/2021 del Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 61025/A1600A del 26/05/2021 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;
- nota prot. n. 51928 del 07/06/2021 dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest;
- nota prot. n. 15599 del 09/06/2021 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO);
- nota prot. n. 16900 del 21/05/2021 del Comune di Ivrea;

valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Preso atto che:

- l'edificio di centrale risulta ora posizionato sulla sponda sinistra con parziale ammorsamento nel corpo arginale e presenta altresì volumi di ingombro più contenuti rispetto a quanto previsto nella pregressa fase procedurale di Autorizzazione Unica - nell'ambito della quale aveva già formulato le proprie valutazioni la competente Soprintendenza - ed un linguaggio architettonico improntato a maggiore essenzialità;
- l'area di cantiere principale fuori alveo è prevista anch'essa su sponda sinistra, sfruttando il sedime in precedenza occupato da altro cantiere per l'adeguamento del collettore fognario, mentre l'area di cantiere secondaria è collocata in sponda destra; entrambe sono raggiunte da piste già esistenti connesse con la viabilità principale e dotate di adeguata pavimentazione in stabilizzato;
- l'attuale progetto prevede la compromissione di vegetazione arborea ed arbustiva per una superficie pari a circa 91.000 m², localizzata principalmente in sponda sinistra nell'area a tergo dell'edificio di centrale e nell'isola deposizionale posta a monte dello sbarramento, che al termine dei lavori sarà in gran parte lasciata alla naturale dinamica fluviale;
- è prevista la monetizzazione della compensazione forestale, mentre sono contemplati interventi, che nel complesso interesseranno una superficie quantificata in circa 50.000 m², di recupero vegetazionale e di compensazione, tra i quali la sistemazione di 18.700 m² dell'area limitrofa ai laghi di cava ivi presenti lungo il corso della Dora Baltea, a ricreare una zona destinata alla fruizione turistica (area pic-nic) con contestuale realizzazione di una viabilità ciclabile in parte lungo la sponda destra della Dora e in parte in sponda sinistra, per unire il centro città con le suddette aree naturali a sud dell'abitato di Ivrea sede delle opere in progetto;
- lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, e in particolare, oltre alla fonte solare fotovoltaica, l'incremento dell'attuale livello di produzione di energia idroelettrica per le potenzialità ancora disponibili sul territorio in modo compatibile dal punto di vista ambientale, costituisce obiettivo del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) riadottato dalla Giunta con d.g.r. n. 18-478 dell'8 novembre 2019 e di prossimo esame in Consiglio regionale;
- la potenza media nominale dell'impianto in progetto è pari a 2989,70 kW e la produzione media annua attesa è pari a 26,3 GWh e quindi l'impianto rientra tra quelli a "rilevanza energetica elevata" sulla base della classificazione adottata dal PEAR per i nuovi impianti.

Rilevato che:

ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, art. 3, gli interventi in oggetto sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare, nelle successive fasi procedurali, l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

nello Studio Preliminare Ambientale e negli elaborati cartografici e progettuali a corredo sono indagate le interferenze degli interventi in progetto con i beni paesaggistici, ricondotti rispettivamente alle fattispecie di cui all'art. 142, c. 1, lett. c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" e g) "i territori coperti da foreste e da boschi (...)" del D.Lgs 42/2004;

le varianti apportate al progetto del fabbricato di centrale ed alle paratoie in alveo risultano ulteriormente ridurre l'impatto fisico e visivo di tali manufatti nei confronti del corpo idrico e del contesto fluviale, rispetto al progetto in precedenza presentato, anche a fronte delle mitigazioni previste, e che pertanto non sussistono in linea di massima motivi ostativi alla realizzazione di tali opere dal punto di vista paesaggistico, fatte salve alcune eventuali ulteriori ottimizzazioni progettuali che potranno essere meglio esplicitate in fase autorizzativa;

appare invece più marcato, in termini di incidenza sui valori estetico-percettivi del contesto, l'impatto generato dal complesso degli interventi sulla compagine vegetazionale, di cui risultano

interessati circa 8 ettari rilevati quali aree boscate, assoggettate a tutela paesaggistica, a fronte di una compensazione ora di tipo monetario, diversamente da quanto previsto in sede di Valutazione d'impatto Ambientale, seppure la superficie nel complesso sia comunque ridotta rispetto al precedente progetto e siano previsti interventi compensativi, prevalentemente orientati alla creazione di un ambiente vocato alla fruizione turistica, mediante la sistemazione delle aree destinate al nuovo parco urbano con collegamento diretto con il centro cittadino lungo la connessione ecologica rappresentata dalla rete idrografica, quale primo tassello del futuro Parco fluviale della Dora;

sotto il profilo urbanistico, non risulta accertata la conformità al Piano regolatore vigente e alla Variante Generale adottata della nuova cabina di consegna e del cavidotto interrato che si svilupperà per un tracciato di circa 1.400 m; peraltro, si valuta positivamente la scelta, condivisa in sede di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Autorizzazione Unica, di localizzare la cabina in fregio all'ex velodromo comunale e di posare il nuovo ramo di linea elettrica parte al di sotto della viabilità podereale esistente e parte al di sotto della pista ciclabile prevista a fini compensativi; tali soluzioni, infatti, oltre a consentire l'accesso diretto alla nuova cabina di consegna dalla viabilità ordinaria esistente, escludono potenziali interferenze sia con edifici residenziali, sia con terreni agricoli in attualità d'uso, sia con biotopi a valenza naturalistica;

nello Studio preliminare ambientale il proponente dichiara che l'impianto non risulta collocato né nelle aree di esclusione né nelle aree di attenzione come definite dal PEAR e pertanto l'intervento appare conforme agli indirizzi pianificatori per i nuovi impianti;

la classificazione dello stato ambientale dei corsi d'acqua è aggiornata con riferimento al sessennio di monitoraggio 2014-2019; i dati sono disponibili nell'Elaborato 5 del Progetto di PdG Po 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po: <https://pianoacque.adbpo.it/progetto-di-piano-di-gestione-2021/>

in particolare il fiume Dora Baltea, codice WISE IT0106GH4F167PI, monitorato nel punto di monitoraggio regionale cod 039020 situato in Comune di Strambino, presenta:

STATO ECOLOGICO= BUONO

STATO CHIMICO = BUONO;

con riferimento alle modifiche apportate alle difese spondali, ed in particolare la previsione di realizzare le sistemazioni spondali in terra con riduzione dell'estensione del rivestimento in massi ciclopici previsto originariamente, si valuta favorevolmente la scelta in quanto comporta minori impatti in termini di riduzione della superficie esboscata e del volume di scavo/riporto, nonché un miglior grado di naturalità del tratto di fiume;

con riguardo al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), la variante presentata non modifica significativamente le caratteristiche della derivazione e non richiede una ridefinizione del PMA concordato con ARPA che conserva la sua validità;

con riguardo alle infrastrutture fognarie interferenti l'opera, la società SMAT, gestore del S.I.I., ha realizzato nel 2018/2019 il collettamento degli scarichi fognari che si immettevano nella Dora Baltea nel tratto a monte della traversa, con convogliamento nel nuovo depuratore consortile Ivrea Ovest; conseguentemente viene meno l'obbligo di cui alla prescrizione del DEC VIA la quale indicava che: "*Qualora non sia ancora entrato in funzione il depuratore consortile e la relativa rete idrica di adduzione previsti dall'A.T.O. n. 3, nel caso si verifichi il superamento del livello di inquinamento di cui all'All. n. 1 del D.Lgs. 152/99 precedentemente monitorato, l'impianto non potrà entrare in esercizio e si dovrà ristabilire il normale deflusso fino alla realizzazione della rete di adduzione e del depuratore consortile*";

le superfici forestali interferite ricadono su superfici ex alveo e sono ascrivibili alle seguenti tipologie forestali: Boscaglie di invasione e boschi di neoformazione a latifoglie miste (saliceti e

pioppeti) propri delle aree in parte abbandonate dai corsi d'acqua, in evoluzione verso formazioni più stabili del piano planiziale; Quercu-carpineti a prevalenza di farnia e carpino, in sostituzione con pioppo bianco e pioppo nero, tolleranti suoli con ristagni idrici temporanei; Robinieti, in mescolanza con altre latifoglie (farnia, frassino, olmo, carpino, ontano) in funzione delle condizioni stazionali quali idromorfia, e la gestione selvicolturale;

l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della l.r. n. 4/2009; nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale;

l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco su una superficie complessivamente superiore a 500 m², e valutata negli elaborati progettuali presentati pari a 8,1625 ha, pertanto il richiedente è tenuto ad effettuare la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della l.r. n. 4/2009 con le modalità previste dalla d.g.r. n. 4-3018 in data 26 marzo 2021;

l'intervento non ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 2, articolo 8 della l.r. n. 45/1989 ed è pertanto tenuto al versamento del deposito cauzionale previsto dal comma 1 dello stesso articolo nella misura di 16.325,00 € a favore del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte;

l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettera b, dell'art. 9 della L.r. 45/1989 in quanto l'azione di modifica o trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico o di pubblica utilità;

si ritiene congruo il calcolo della compensazione forestale prevista dal comma 4 dell'art. 19 della l.r. n. 4/2009 proposto nell'elaborato 8-Relazione Forestale Aprile 2021 redatto dal dott. agr. Giulio Monti e dalla dott.ssa for. Elisa Ceria, allegato alla proposta di variante;

l'intervento è soggetto all'autorizzazione per gli interventi da eseguire nelle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici, di cui all'art. 1, c. 3 della l.r. 45/1989, di competenza del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte;

per quanto riguarda la compatibilità rispetto alla pianificazione di bacino, si rimanda alle valutazioni già espresse nei pareri dell'Autorità di Bacino del fiume Po, citati nella documentazione progettuale presentata;

dagli elaborati progettuali non è chiaro quali siano gli effetti determinati dalla traversa in progetto in termini di aree di inondazione, con particolare riferimento agli scenari di pericolosità individuati nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);

Rilevato altresì che, pur non entrando nel merito degli aspetti relativi all'interazione delle modifiche progettuali rispetto al quadro prescrittivo contenute nel DM n. DEC DSA n°1432 del 29/12/2005, sarebbe necessario conseguire un allineamento tra il suddetto DEC e la variante progettuale in oggetto.

Considerato che:

questo Settore regionale esprime, per le competenze della l.r.25/2003 sugli sbarramenti di competenza regionale, un preliminare parere di massima favorevole rimandando al livello

successivo di progettazione utile l'esame per l'autorizzazione alla costruzione di cui all'art. 8 d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12R;

l'AIPO, con nota prot. n. 15599 del 09/06/2021, ha espresso, ai fini idraulici, un preliminare parere di massima favorevole alla realizzazione delle opere, rimandando ad un livello successivo di progettazione il nulla osta ai sensi del r.d. 523/1904, a seguito della definizione dei particolari costruttivi delle opere e delle relative relazioni specialistiche e rimandando inoltre a quanto verrà espresso dall'Autorità Distrettuale di Bacino per il fiume Po in merito alla compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 38 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

il Comune di Ivrea, con nota prot. n. 16900 del 21/05/2021, ha comunicato di condividere gli indirizzi forniti dalle tavole e dalla relazione in merito alle compensazioni ambientali, specificando che le stesse sono in fase di trattazione con la ditta proponente al fine di consolidare gli interventi compensativi - in parte già discussi nella riunione del 19/05/2021- tramite incontri successivi che saranno oggetto di verbalizzazione prodromica per la futura convenzione tra il Comune e le parti interessate, il tutto rispettando le norme che regolano le modalità e le proporzioni della compensazione ambientale;

dal punto di vista urbanistico, non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione del progetto in esame;

dal punto di vista energetico, non si rileva criticità, ferma restando la necessità di assicurare la piena compatibilità del medesimo con gli indirizzi della pianificazione energetica regionale sopra richiamati;

dal punto di vista della tutela delle acque, non si rilevano criticità, né sussistono altre particolari e circostanziate criticità ambientali;

le problematiche sopra evidenziate possono comunque essere risolte con specifiche condizioni, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo e alla fase realizzativa delle opere;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, che non sia necessario l'assoggettamento del progetto in esame al procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 23 e ss. del d. lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni di seguito elencate:

1. Nelle successive fasi progettuali, si dovrà verificare, per le varie configurazioni progettuali simulate, la sussistenza di eventuali modifiche rispetto alla delimitazione delle aree di inondazione individuate nelle mappe di pericolosità del PGRA, per i vari scenari di piena previsti dal PGRA (frequente "H", poco frequente "M" e raro "L") e, nel caso vengano riscontrate, di rappresentarle graficamente;
2. Nelle successive fasi procedurali, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si dovrà approfondire il quadro vincolistico ai sensi della normativa vigente, appurando la sussistenza o meno del vincolo di cui all'art. 142, c. 1, lett. b) del d.lgs. 42/2004 stante la presenza dei laghetti di cava negli ambiti limitrofi a quelli destinati ad essere occupati dalle lavorazioni;
3. Per quanto concerne le componenti paesaggistiche indicate dal Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, si rileva la necessità di approfondire il quadro conoscitivo dell'ambito oggetto dei lavori, in parte naturale in parte agricolo, che ad una prima analisi rivela la presenza della zona fluviale, interna ed allargata (art. 14 delle Nda), oltre a territori a prevalente copertura boscata (art. 16), aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (art. 19), aree di elevato interesse agronomico (art. 20), aree rurali di pianura o collina individuate come morfologie insediative (art. 40) ed aree

rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32);

4. la Relazione paesaggistica, da predisporre ai sensi del d.p.c.m. 12/12/2005 ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, da acquisire nell'ambito delle successive fasi procedurali, dovrà provvedere a fornire i riscontri a quanto rilevato nei due punti precedenti, esplicitando altresì la verifica di conformità con le pertinenti norme prescrittive del Ppr sopra citato; la stessa dovrà documentare inoltre la compatibilità delle soluzioni progettuali prescelte per il manufatto di centrale e le paratoie mediante fotoinserimenti costruiti appoggiandosi a punti di ripresa ravvicinati, che consentano di apprezzare anche la consistenza materica dei materiali ed i particolari degli elementi e delle finiture impiegati;
5. Nel caso in cui le previsioni progettuali necessitino di variante urbanistica, dovrà essere sviluppata la verifica di coerenza con il Ppr non solo rispetto alle prescrizioni, ma anche rispetto agli indirizzi e direttive delle Norme di Attuazione del Piano stesso; tali valutazioni andranno effettuate nelle successive fasi procedurali per gli interventi in variante urbanistica, secondo i disposti del d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 4/R, Regolamento per l'attuazione del Piano paesaggistico regionale;
6. Nell'ambito del progetto europeo Eau Concert, è stato redatto il Piano di Gestione della Vegetazione (PGV) perifluviale della Dora Baltea e del Chiusella; il PGV è uno strumento di indirizzo per le attività di gestione conservativa della vegetazione ripariale con un approccio integrato tra riqualificazione fluviale e mitigazione del rischio idraulico. Si dovrà pertanto valutare la conformità degli interventi di recupero ambientale, con particolare riferimento alla riqualificazione della fascia vegetata lungo la Dora Baltea, in relazione alle indicazioni riportate nel PGV della Dora Baltea. Il PGV è disponibile sul sito regionale all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambienteterritorio/ambiente/acqua/piani-gestione-della-vegetazione-perifluviale>;
7. Nella nuova configurazione lo sbocco di valle della scala risulterà opposto rispetto allo scarico delle acque turbinate e tale eventualità potrebbe comportare potenziali fenomeni di interrimento dell'alveo a causa dei fenomeni di deposizione conseguenti a tale modifica. Si ritiene pertanto necessario effettuare un periodico monitoraggio nell'area di sbocco a valle della scala di risalita, al fine di verificare la funzionalità del manufatto in ogni condizione di esercizio;
8. Con riguardo alla scala di risalita dell'ittiofauna, rispetto ai possibili scenari di funzionamento dello sfioratore, si dovrà verificare che un'eventuale attivazione dello sfioratore per piene con tempi di ritorno più frequenti della Q200, non inneschi fenomeni erosivi delle sponde e dell'alveo della scala di risalita compromettendone la funzionalità;
9. Si ricorda che dovrà essere presentata al Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino la seguente documentazione:
 - denuncia degli impianti con tensione fino a 30.000 volt ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 23 del 26 Aprile 1984 "Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 Volt";
 - estratti di mappa catastale ufficiali con sovrapposte le opere da realizzare ed indicazione in colore delle medesime interferenti con il sedime del torrente interessato o con altra area di proprietà demaniale;
 - calcolo dei metri quadri delle aree occupate (distinte in occupazione temporanea e permanente) e il periodo di utilizzo delle stesse, al fine del rilascio della Concessione Demaniale di cui alle l.r. n. 20/2002 e n. 12/2004 e regolamento di attuazione n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016; in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE
- d. lgs. 152/2006 e s.m.i.
- l.r. 40/1998 e s.m.i.
- d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.
- d.g.r. n. 53-13549 del 16/03/2010

DETERMINA

di formulare, ai sensi dell'art. 19, c. 4 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo le modalità previste dall'accordo procedimentale di cui alla d.g.r. n. 53-13549 del 16/03/2010, l'osservazione unitaria regionale dettagliatamente illustrata in premessa, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale inerente al progetto “Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO)”, presentato dalla società Edil Samar S.r.l..

Copia della presente determinazione sarà trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica per il prosieguo di competenza e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Gli estensori

ing. Roberto Fabrizio
ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta